



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 131

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 08/09/2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Melendugno ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico - ricettivo esistente "Grand Hotel Araba Fenice" da parte della ditta "S.I.A.T. s.r.l.".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 8/09/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Melendugno apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1110 del 22/07/2003 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-ricettivo esistente "GRAND HOTEL ARABA FENICE" in variante allo strumento urbanistico vigente.

VISTA la deliberazione n° 83 del 7/10/2003, con la quale il Consiglio Comunale di Melendugno ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno dei "Terreni costruiti" definiti dall'art. 1.03, punto 5 delle N.T.A del PUTT (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000) così come perimetrati con la delibera del Consiglio Comunale di Melendugno n. 32 del 22/05/2001, e di conseguenza la presente variante urbanistica è esentata dal preventivo parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 della citata N.T.A. del PUTT;

VISTO che, l'area d'intervento non è inclusa nelle Zone SIC e/o ZPS di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 12/04/2000 né ricompresa nella perimetrazione del SIC e/o ZPS approvata con delibera dalla Giunta Regionale n. 1157 dell'8/08/2002 pubblicata sul BUR 115 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto per dimensioni non rientra tra gli interventi previsti dall'allegato B punto B2.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "S.I.A.T. S.r.l. dovrà essere fornita, al Comune di Melendugno idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente.

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico del Comune di Melendugno 1'Accordo di Programma" per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-ricettivo esistente "GRAND HOTEL ARABA FENICE" da parte della ditta "S.I.A.T. S.r.l." sottoscritto in data 8/09/2003 della Regione Puglia e dal Comune di Melendugno in attuazione della l.r. n. 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nello strumento urbanistico generale vigente.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 27 febbraio 2004

Fitto

---